

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	22
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	26

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dott. Corrado Calabrò, sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	23
---	----

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
AVVERTENZA	25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca ed abb.
(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, richiama la relazione svolta dalla collega Lorenzin nella seduta del 22 marzo. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con alcune condizioni e un'osservazione (*vedi allegato*).

Pierguido VANALLI (LNP) chiede un chiarimento sulle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 17-*bis* inserito dall'articolo 1 del provvedimento in esame, i quali, ad una prima lettura,

sembrerebbero porsi in qualche modo in contraddizione.

Concorda sul fatto che, per evitare discriminazioni, la possibilità di partecipare a una seconda sessione di esame dovrebbe essere estesa, a parità di condizioni, a tutte le donne in stato di gravidanza. Si dichiara invece contrario a prevedere tale possibilità anche per i candidati che, per qualsiasi altro motivo, anche giustificabile, non possano partecipare alle ordinarie prove concorsuali: a suo avviso, la mancata estensione a tali soggetti della possibilità di una seconda sessione di esame non dà luogo a discriminazione, anche perché la finalità del provvedimento è quella di favorire la maternità e le nascite.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, chiarisce che il comma 1 dell'articolo 17-bis interessa le lavoratrici in stato di gravidanza durante il periodo del congedo di maternità e del congedo parentale e permette loro di partecipare in questi periodi ai concorsi e ai corsi di formazione, previa presentazione di idonea certificazione medica. Il comma 2 detta invece una norma speciale che interessa le lavoratrici in stato di gravidanza interessate da un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 17 del testo unico, ossia quelle che abbiano gravidanze a rischio, e prevede norme per consentire loro di partecipare comunque ai concorsi pubblici, mediante un rinvio del concorso o l'istituzione di una sessione speciale di esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dott. Corrado Calabrò, sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Corrado CALABRÒ, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Maurizio IAPICCA (Misto-G.Sud-PPA), Mario TASSONE (UdCpTP), Roberto ZACCARIA (PD), Giuseppe CALDERISI (PdL), Salvatore VASSALLO (PD), a più riprese, Paolo GENTILONI SILVERI (PD), Pierguido VANALLI (LNP), Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP), Pierluigi MANTINI (UdCpTP), Maurizio TURCO (PD) e Oriano GIOVANELLI (PD).

Corrado CALABRÒ, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il presidente Calabrò per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.50.**Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.**

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il presidente della Camera dei deputati ha inviato copia di una lettera trasmessagli dal Collegio dei revisori dei bilanci dei partiti e movimenti politici in tema di controllo sull'utilizzo dei fondi pubblici erogati in connessione alle consultazioni elettorali, di cui dà lettura:

« Onorevole Presidente,

le vicende di questi ultimi giorni hanno posto in chiaro risalto, da un lato, l'aspettativa della collettività ad una trasparente gestione dei fondi (pubblici) dedicati allo svolgimento di attività politiche; dall'altro, l'insufficienza del sistema di controlli a ciò finalizzato.

Questo Collegio ha già più volte rappresentato, nelle considerazioni generali poste in premessa ai propri Rapporti (a partire dal 2008) – peraltro innovando rispetto ai contenuti dei precedenti Rapporti – l'incognita dei poteri istruttori ad esso attribuiti dalla legge 2/1997 (in particolare all'articolo 8, comma 14).

Il compito assegnatogli dalla legge si risolve, infatti, nell'esecuzione di controlli

di natura squisitamente formale che, ancorché necessari e financo opportuni, arrecano ben scarso contributo all'esigenza di coniugare sostegno al pieno dispiegarsi della democrazia e trasparenza nell'uso del denaro pubblico. Osservazioni queste espresse dal Collegio anche nell'audizione avuta con il « *Group of States against corruption* (GRECO) » in data 7.10.2011 presso il Ministero della Giustizia.

Certo, in un sistema articolato come il nostro, è ben possibile attribuire poteri di controllo a più organi. Nel caso specifico a:

1. Collegio dei Revisori dei Partiti;
2. Collegio dei Revisori per il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici (cioè questo Collegio);
3. Corte dei Conti;
4. Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

Occorre, quindi, domandarsi se questa articolazione di doveri e poteri si risolva, conclusivamente, in una effettiva e pregnante visione delle attività oggetto di controllo ovvero in una pluralità di attività di controllo, sostanzialmente inefficaci, frammentate e non coordinate normativamente tra di loro. La risposta a questo interrogativo richiede, peraltro, una valutazione più complessiva di competenza del Legislatore.

Pare, tuttavia, a questo Collegio, che i Presidenti delle Camere, pur in assenza o nelle more di un intervento del Legislatore, potrebbero dare luogo ad alcune iniziative compatibili con l'attuale quadro normativo. Per esempio:

a) i bilanci oggetto di esame sono attualmente redatti in forma libera quanto a principi contabili da adottare. Ne consegue che alcuni di essi seguono il principio di cassa; altri il principio di competenza. Si potrebbe raccomandare l'utilizzo di uno dei due principi (meglio il principio di competenza). Si potrebbe anche invitare questo Collegio a formulare un criterio di redazione del bilancio « raccomandato »;

b) il Collegio dei Revisori di ciascun Partito, normalmente, limita la propria relazione all'espressione di un generico consenso sulle modalità di redazione dei conti, senza alcun riferimento specifico ai controlli effettuati. Si potrebbe invitare, anche di anno in anno, il detto organo a procedere a controlli specifici che tengano conto delle indicazioni (che possono variare nel tempo) di questo Collegio;

c) le spese sostenute da ciascun Partito e Movimento politico sono insindacabili. Cionondimeno alcune sono palesemente rivolte allo svolgimento diretto di attività politiche (ad esempio: acquisto di spazi pubblicitari su giornali o su muri cittadini). Altre lo sono solo in via mediata e servono a preservare al meglio le risorse disponibili o anche ad investire le stesse così da renderle più durature o stabili nel tempo (ad esempio: utilizzo temporaneo della liquidità o acquisto di immobili da dedicare a sedi di attività politiche). Si potrebbero invitare i Partiti e Movimenti a specificare nelle note al bilancio le voci (o la parte delle stesse) dedicata al conseguimento degli obiettivi politici solo in via mediata, aggiungendo adeguate considerazioni sulle ragioni della scelta operata.

d) i rendiconti esaminati mostrano sovente trasferimenti di fondi tra partecipanti al raggruppamento elettorale che non trovano rispondenza nei documenti trasmessi a questo Collegio dalla Tesoreria della Camera. Si potrebbero, quindi, invitare i componenti del raggruppamento a comunicare tempestivamente i menzionati trasferimenti alla Camera dei Deputati.

Pare, in conclusione, a questo Collegio che l'oggetto del proprio intervento richiede, se possibile, una «manutenzione all'altezza dei tempi». Ma che, anche nell'attesa di una migliore determinazione dei propri compiti e poteri, sia possibile —

attraverso l'utilizzo di una sana forma di *moral suasion* — rendere più efficace ed efficiente la propria funzione e meglio garantito, quindi, l'interesse della collettività».

Ritiene quindi che le questioni poste dal Collegio dei revisori dei bilanci dei partiti e movimenti politici in tema di controllo sull'utilizzo dei fondi pubblici erogati in connessione alle consultazioni elettorali siano di grande rilevanza e meritevoli di un'attenta riflessione da parte della Commissione nell'ambito dei propri lavori in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio (Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2618 Mosca e abbinate, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio »,

considerato che le norme previste dal provvedimento, in quanto intervengono sulla disciplina del rapporto di lavoro, nonché sulla tutela della maternità e della paternità, possono essere ricondotte alle materie di legislazione esclusiva statale « ordinamento civile » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *m)* della Costituzione;

rilevato che:

l'articolo 1 introduce nel testo unico delle norme in materia di tutela della maternità e della paternità (di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) un articolo 17-*bis*, volto – tra l'altro – a consentire alle lavoratrici in stato di gravidanza la partecipazione ai concorsi pubblici, prevedendo che a tal fine le amministrazioni procedenti debbano rinviare l'inizio dei concorsi ovvero, se questo non sia possibile, riservare in favore delle predette lavoratrici una seconda sessione di prove previo accantonamento dei posti necessari;

i concorsi pubblici si distinguono dalle « procedure selettive interne » (pure richiamate dall'articolo) in quanto aperti alla partecipazione anche di candidati non lavoratori o comunque non dipendenti dell'amministrazione che bandisce il concorso;

il nuovo articolo 17-*bis* sopra richiamato riserva il beneficio dell'ammissione a una seconda sessione speciale di prove concorsuali soltanto alle *lavoratrici* impossibilitate a partecipare (alla sessione ordinaria di esame) a causa di una gravidanza, e non lo prevede anche per le *altre candidate* che versino nell'identica situazione, dando in questo modo luogo, rispetto alla partecipazione ai concorsi pubblici, a un trattamento normativo irragionevolmente diverso di situazioni identiche;

la disposizione potrebbe risultare discriminatoria anche nei confronti di candidati che non possano partecipare alle prove concorsuali a causa di impedimenti diversi dallo stato di gravidanza (come ad esempio un'infermità grave), ma comunque anch'essi meritevoli di considerazione ai fini dell'eventuale ammissione a una seconda sessione di esame;

la previsione di un rinvio del concorso o di una seconda sessione di prove appare suscettibile di determinare ritardi nelle procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni, in contrasto con il principio del buon andamento dell'amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione, tanto più che, nel caso di concorsi con un elevato numero di do-

mande di partecipazione a fronte di un numero relativamente contenuto di posti da ricoprire, il meccanismo previsto dalla disposizione in esame potrebbe imporre l'accantonamento di tutti i posti messi a concorso;

rilevato altresì che:

l'articolo 2, comma 2, introducendo un comma 1-*bis* nell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, prevede che il congedo di paternità – che ai sensi del vigente comma 1 del medesimo articolo già spetta al padre lavoratore in caso di morte o di grave infermità della madre lavoratrice ovvero di abbandono del bambino o di affidamento esclusivo al padre – sia riconosciuto al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70 del testo unico;

l'estensione del beneficio prevista dal comma 1-*bis* – in quanto limitata soltanto alla predetta ipotesi (madre lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista avente diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70), e non estesa invece a tutte le ipotesi in cui il padre lavoratore sia di fatto (perché ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 28, vale a dire morte o grave infermità della madre ovvero abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre) il solo genitore presente, a prescindere dal ricorrere di condizioni relative alla madre (lavoratrice dipendente, lavoratrice autonoma, imprenditrice, libera professionista, disoccupata o altro) – determina una ingiustificata disparità di trattamento tra padri lavoratori e non salvaguarda l'interesse del neonato ad avere l'assistenza materiale e affettiva di un genitore;

con la sentenza n. 1 del 1987 e la connessa ordinanza n. 144 dello stesso anno, la Corte costituzionale, con riferimento alla disciplina previgente al testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della

paternità, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri riconosciuti alla madre lavoratrice dagli articoli 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, 4, lett. c), e 10 della legge 31 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità, precisando che tali diritti devono essere riconosciuti al padre ove non possano essere esercitati dalla madre per essere intervenuto « il decesso o la grave infermità della madre, lavoratrice o meno, con conseguente impossibilità di accudire alla prole »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) la Commissione di merito modifichi le disposizioni di cui all'articolo 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 2, al fine di evitare nella partecipazione ai concorsi pubblici un trattamento normativo irragionevolmente diverso di soggetti che versano in situazioni identiche;

2) la Commissione valuti altresì la rispondenza delle norme testé richiamate al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione;

3) la Commissione riformuli la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, prevedendo che il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 28 si applichi al padre lavoratore in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni previste in tale comma (morte o grave infermità della madre ovvero abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre), a prescindere da condizioni relative alla madre;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione se all'articolo 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 3, il riferimento al concorso pubblico sia necessario.